



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Settore 2

BANDO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2025

IL DIRIGENTE
del Settore 2

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02 gennaio 2019 “ Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica” ERP;
- il decreto legge 04.05.2023 n. 48 che a decorrere dal 01.01.2024 ha introdotto l'ADI (assegno di inclusione) che ha sostituito il reddito di cittadinanza;
- la D.G.R. n. 851 del 23.06.2025 con la quale si è provveduto a revocare la precedente DGR n. 402/2020 e ad approvare per l'anno 2025 e successivi, fino a eventuale modificazione, l'Allegato A che individua i criteri di accesso al contributo e le procedure per la ripartizione, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. n.431/98 tra i Comuni interessati.
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10.07.2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. /2025 con la quale è stato approvato il bando;

RENDE NOTO

che a far data da lunedì **28 luglio** e fino alle ore 13,00 di venerdì **29 agosto 2025**, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di Campiglia Marittima per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1
Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità al bando.

Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi: - di edilizia residenziale pubblica (ERP); - di edilizia residenziale agevolata; - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h) certificazione dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 32.456,72**;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

1. **Fascia "A"** Valore ISE uguale o inferiore all'importo di **euro 16.033,42** corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
2. **Fascia "B"** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., **euro 16.033,42**, e l'importo di cui alla precedente lettera h) **Euro 32.456,72**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P (**Euro 16.500,00**);

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani. **Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo affitto sarà erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti, controlli e sanzioni

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011. A norma degli articoli 75 e 76 del DPR medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero dello stesso.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione

Art. 3

ISE/ISEE e canone di locazione di riferimento.

La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è dato dal valore **ISE** rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della

domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Per i richiedenti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a. presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore (nel caso in cui non usufruisca di altri interventi di assistenza);
- b. presenza di espressa certificazione da parte dei Servizi Sociali USL, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte Servizi Sociali;
- c. verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone allegando gli eventuali CUD in possesso;

Si specifica che nella fascia "ISE zero" saranno comprese, oltre alle certificazioni ISE con valore pari a 0, anche quelle con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per ISE incongruo si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Art. 4

Articolazione delle graduatorie.

I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale, in due successive distinte sezioni, denominate Fascia "A" e Fascia "B", ed all'interno di ciascuna fascia, in base alla decrescente percentuale dell'incidenza canone/ISE.

In caso di parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale:

- Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine stabilito dal precedente art. 4).
- La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune.
- Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
- Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio Telematico.
- La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso.
- La graduatoria generale definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico.

- Nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli i beneficiari saranno identificati nella graduatoria attraverso un codice univoco che verrà comunicato dopo la presentazione della domanda.

Art. 6

Durata del contributo.

I concorrenti avranno diritto, se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, ad un contributo annuo riferito al periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, o determinato dalla validità del contratto, se inferiore all'anno.

Art. 7

Calcolo del contributo

Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare, secondo le modalità che seguono :

- a. per la Fascia A, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%, e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b. per la Fascia B, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24%, e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00;
- c. rapportando l'entità massima, come sopra determinata al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.

Il contributo massimo attribuibile, allo scopo di soddisfare il più alto numero possibile di richiedenti inseriti utilmente nella graduatoria alla Fascia A, potrà essere ricalcolato attraverso una riduzione in una uguale percentuale, **fino ad un importo comunque non inferiore ad euro 1.000,00 (mille);**

In ogni caso, l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Il Comune che bandisce provvederà al pagamento del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità di cui al presente Bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 8

Erogazione del contributo.

I contributi, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo, saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue, stanziati dal Comune di Campiglia Marittima ed eventualmente assegnate dalla Regione Toscana.

I contributi attribuibili ai cittadini richiedenti utilmente collocati nella graduatoria alla Fascia B, saranno erogati solo nel caso in cui, soddisfatta interamente la Fascia A della graduatoria, risultino ancora somme disponibili;

La collocazione nella graduatoria non comporta perciò automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 9

Presentazione delle attestazioni di pagamento

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;

Tutti i partecipanti al Bando sono tenuti a presentare entro e non oltre il **15.01.2026** la documentazione attestante i pagamenti dei canoni di locazione sostenuti nel corso del 2025, secondo una delle seguenti modalità:

- a. Consegna delle copie delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2025;
- b. Consegna delle copie dei bonifici bancari/postali, attestanti il pagamento dell'affitto relative all'anno 2025;
- c. La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento dell'affitto, relative all'anno 2025, corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;

Il Comune provvede:

- a corrispondere i contributi assegnati, fino ad esaurimento delle risorse nel rispetto del limite di cui all'art 7, secondo le consuete modalità di pagamento della Ragioneria Comunale;
- a non liquidare i contributi assegnati agli aventi diritto che non abbiano presentato, nei tempi stabiliti, la documentazione comprovante l'effettuazione dei pagamenti dei canoni di locazione dovuti.

In caso di morosità il contributo verrà erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 10

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI) disponibili presso l'Ufficio servizi socio assistenziali. e reperibili all'esterno della Delegazione Comunale di Venturina Terme. Sono inoltre scaricabili dal sito internet www.comune.campigliamarittima.li.it.

Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovrà pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) dal giorno **da lunedì 28 luglio e fino alle ore 13,00 di venerdì 29 agosto 2025 (termine perentorio)**.

La domanda, debitamente sottoscritta, entro e non oltre il termine di cui sopra, potrà essere:

- consegnata presso lo sportello dell'Ufficio Servizi socio assistenziali, Delegazione Comunale di Venturina Terme, Largo della Fiera, n. 3, nei giorni di venerdì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e mercoledì dalle 14,30 alle 17,00 (con prenotazione appuntamento direttamente online sul calendario telematico https://www.comune.campigliamarittima.li.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html oppure tramite il n. 0565/839309);
- consegnata direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Servizi socio assistenziali, Palazzo Comunale, Via Roma, n. 5, (con prenotazione appuntamento al n. 0565/839206);
- essere inviata alla seguente mail contributoaffitto@comune.campigliamarittima.li.it con oggetto "BANDO CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2025";
- essere inviata tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale del Comune di Campiglia M.ma: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it con oggetto "BANDO CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2025";
- essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d'identità del richiedente, per raccomandata A.R. al Comune di Campiglia Marittima (LI);

E' specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante e che il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità, qualora:

- a. sia presentata da persona diversa dal richiedente;
- b. sia spedita tramite lettera raccomandata A.R.

Per avere informazioni e assistenza per la compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Comune di Campiglia M.ma telefonando ai seguenti numeri: 0565-839309 (URP), 0565-839206 (uff. Sociale).

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice. Presso il Comune, Ufficio "Servizi socio assistenziali", Via Roma 5 – Campiglia Marittima (LI) l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo

Il titolare del trattamento è il Comune di Campiglia Marittima ed il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 2.

Art. 12

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13

Responsabile del Procedimento

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Eusebi , responsabile dell'Ufficio servizi socio assistenziali, via Roma n. 5 Campiglia Marittima, stefania.eusebi@comune.campigliamarittima.li.it, 0565-839206.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto riferimento alla normativa citata in premessa.

Campiglia Marittima,

F. to Il Dirigente del Settore 2
Dr. FRANCESCO CALZARETTA